

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DIDATTICO FORMATIVO IN DISCIPLINE SPORTIVE"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO,NON RICONOSCIUTA "CENTRO SPORTIVO KARATE CLUB"C.F.93214920725(art.90 - comma 18 Legge 289 del 27.12.2002 Gazzetta Ufficiale- 31.12.2002 n.305 S.O.n.240/L"FINANZIARIA 2003".

Art.1.Il presente regolamento integra l'atto costitutivo e lo statuto e disciplina i rapporti interni fra gli associati ed i rapporti tra l'associazione e gli associati ai sensi dell'art.36 del Codice Civile.

Art.2.Gli Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di cui allo statuto sono quelli dotati di rappresentanza esterna,anche ai sensi degli artt.19 3 36 del Codice Civile.

L'organizzazione interna dell'Associazione Sportiva - Dilettantistica sarà articolata come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

Art.3.Costituiscono funzioni del Consiglio Direttivo:

- * redigere e aggiornare il registro di benemerenzza - nel quale verranno annotati,con riferimento a ciascun Ente,le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenzze acquisite nel campo dello sport-cultura-pubbliche attività-compreso gli Associati.Il nome dell'Associato che abbia materialmente presentato,apportato,resi possibili rapporti associativi e di espansione dei fini istituzionali
- * redigere il programma di attività associative da svolgere nell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- * redigere il rendiconto previsionale da sottoporre all'assemblea unitamente al rendiconto consuntivo-gestionale;l'esecuzione dei programmi di attività
- * corredare il rendiconto previsionale(ove ritenuto necessario)di analisi dei flussi finanziari al fine di determinare le quote a carico degli associati per sostenere le attività associative;la previsione dettagliata con l'indicazione dei costi ordinari di gestione corrente,consulenze,riòborsi spese forfettarie e non,riòborso delle spese sostenute dai componenti l'organo direttivo in funzione - del loro mandato,eventuali imposte,premi di partecipazione agli atleti,staff tecnici,istruttori,ac-



compagnatori, medici sportivi, trasporto atleti, ristoranti ed alberghi convenzionati e non con le Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva stages di preparazione collegiale ed individuale specializzazione, aggiornamento, iscrizione annuale alle varie Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, iscrizione a gare, licenze federali e quan'altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali. Provvedere alla formazione e la specializzazione come indicata nello statuto della associazione, curare le pubbliche relazioni, curare l'eventuale pubblicazione del notiziario interno - per gli associati, il reperimento di associati, convenzioni ritenute necessarie predisposte e sottoscritte con clubs-associazioni similari e non la partecipazione a competizioni agonistiche e amatoriali a carattere nazionale, europeo-mondiale-regionale-provinciale-comunale.

Detto programma di attività ed i costi relativi dovranno essere esposti in maniera comprensibile a tutti gli associati e sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale degli associati per la sua esecuzione.


- * decidere ed adottare i provvedimenti ai sensi del disposto art.6 dello Statuto.
- * curare l'esecuzione dei servizi istituzionali.
- * coordinare-organizzare-le attività ed iniziative - dei clubs-delle associazioni aventi gli stessi scopi istituzionali-e/o sociali.
- * promuovere la formazione sociale, culturale e l'impiego del tempo libero, sviluppare i servizi sociali-le iniziative artistiche-culturali-sportive-turistiche-ricreative.

Istituire corsi di formazione ed addestramento per operatori sociali-sportivi-sia per quanto attiene - l'attività agonistica che amatoriale-l'organizzazione del tempo libero-degli addetti culturali-degli operatori turistici-degli operatori dell'animazione-riferita allo sport.

Assistenza nei rapporti tra associati.

Attivazione del centro didattico formativo dello sport-

- * Costituiscono funzioni del Consiglio Direttivo:
 - curare la riscossione dei contributi delle associazioni.
 - curare le relazioni con gli E.Pubblici e/o Privati



S T A T U T O

ISTITUTO DIDATTICO FORMATIVO IN DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI
LUCRO, NON RICONOSCIUTA, "CENTRO SPORTIVO KARATE CLUB"
IN SIGLA "Centro Sportivo Karate Club" CF.93214920725
(art.90 comma 18 Legge 289 del 27.12.2002 G.U.31.12.
2002 n.305 S.O.n.240/L "FINANZIARIA 2003").

Articolo 1. Denominazione e sede.

1. E' costituita in Casamassima via Bari n.52 un'Asso-
ciazione Sportiva, ai sensi degli artt.36 e segg. del -
c.c. denominata <<ISTITUTO DIDATTICO FORMATIVO IN DISCI-
PLINE SPORTIVE-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-
SENZA SCOPO DI LUCRO E NON RICONOSCIUTA "CENTRO SPORTI-
VO KARATE CLUB">> in sigla "CENTRO SPORTIVO KARATE CLUB"

Articolo 2 - Scopo.

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere
distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestio-
ne nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di
attività sportiva connessa alla pratica delle seguen-
ti discipline:

ARTI MARZIALI :: Judo-Pesistica-Karate-Taeekwondo-Kick
Boxing.

ATLETICA LEGGERA : Marcia-Podismo-Maratona amatoriale
ed agonistica.

Ed ogni altra disciplina sportiva con le finalità e -
osservanza delle direttive impartite dalle Federazio-
ni Nazionali-Europee e/o Enti di Promozione Sportiva.
Intesa come mezzo di formazione psico-fisica, morale -
degli associati, mediante la gestione di ogni forma di
attività agonistica-amatoriale-ricreativa e/o altra -
attività motoria e non, idonea a promuovere la conosci-
enza e la pratica delle discipline enunciate. Per il mi-
glior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione
potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed at-
trezzature sportive abilitate alla pratica delle disci-
pline enunciate nonché lo svolgimento di attività di-
dattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfeziona-
mento delle discipline tutte praticate .



3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite - dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto gestionale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni Sportive Nazionali di competenza per disciplina e/o l'Ente di promozione Sportiva di riferimento e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza e/o l'Ente di Promozione Sportiva di riferimento stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - domanda di ammissione

1. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associative stesso e ai diritti che derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.



4. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni le stesse dovranno essere contro firmate dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti degli Associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

* dimissione volontaria

* morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

* radiazione deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data dello svolgimento dell'assemblea.



3. L'associato radiale non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

- * l'assemblea generale degli associati.
- * il presidente.
- * il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propougono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà - minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto gestionale e per l'esame del rendiconto previsionale.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per



la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non ricentrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una persona legittimamente intervenuta all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto la assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita agli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

* approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.



Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta



il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio direttivo.

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
 - b) redigere il rendiconto previsionale e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione della assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Articolo 20 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto della associazione, sia previsionale che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.



forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irri-
tuale.

5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere ad-
dottata, al posto di quella sopra descritti, la procedu-
ra arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o en-
te di promozione sportiva di cui al primo comma.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal-
l'assemblea generale degli associati, convocata in sedu-
ta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che
in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati
esprimenti solo voto personale, con esclusione delle de-
leghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte degli associati aventi per og-
getto lo scioglimento dell'associazione deve essere
presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto-
di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associa-
zione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in meri-
to alla destinazione dell'eventuale residuo attivo -
del patrimonio dell'associazione (L. 23.12.96 n. 662 art
8 punto 190) (Dlgs. 04.12.97 n. 460), anche ai fini delle
agevolazioni fiscali.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a -
favore di altra associazione che persegua finalità a-
naloghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si applicano le disposizioni dello statuto e-
dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale-
(o ente di promozione sportiva) a cui l'associazione è
affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Le Tambelli

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO DIDATTICO FORMATIVO IN DISCIPLINE SPORTIVE"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO, NON RICONOSCIUTA "CENTRO SPORTIVO KARATE CLUB"C.F.93214920725(art.90 - comma 18 Legge 289 del 27.12.2002 Gazzetta Ufficiale-31.12.2002 n.305 S.O.n.240/L"FINANZIARIA 2003".


Art.1. Il presente regolamento integra l'atto costitutivo e lo statuto e disciplina i rapporti interni fra gli associati ed i rapporti tra l'associazione e gli associati ai sensi dell'art.36 del Codice Civile.

Art.2. Gli Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di cui allo statuto sono quelli dotati di rappresentanza esterna, anche ai sensi degli artt.19 3 36 del Codice Civile.

L'organizzazione interna dell'Associazione Sportiva - Dilettantistica sarà articolata come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.

Art.3. Costituiscono funzioni del Consiglio Direttivo:

- * redigere e aggiornare il registro di benemerenzza - nel quale verranno annotati, con riferimento a ciascun Ente, le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenzze acquisite nel campo dello sport-cultura-pubbliche attività-compreso gli Associati. Il nome dell'Associato che abbia materialmente presentato, apportato, resi possibili rapporti associativi e di espansione dei fini istituzionali
- * redigere il programma di attività associative da svolgere nell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- * redigere il rendiconto previsionale da sottoporre all'assemblea unitamente al rendiconto consuntivo-gestionale; l'esecuzione dei programmi di attività-
- * corredare il rendiconto previsionale (ove ritenuto necessario) di analisi dei flussi finanziari al fine di determinare le quote a carico degli associati per sostenere le attività associative; la previsione dettagliata con l'indicazione dei costi ordinarî di gestione corrente, consulenze, riòborsi spese forfettarie e non, riòborso delle spese sostenute dai componenti l'organo direttivo in funzione - del loro mandato, eventuali imposte, premi di partecipazione agli atleti, staff tecnici, istruttori, ac-



compagnatori, medici sportivi, trasporto atleti, ristoranti ed alberghi convenzionati e non con le Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva stages di preparazione collegiale ed individuale specializzazione, aggiornamento, iscrizione annuale alle varie Federazioni e/o Enti di promozione sportiva, iscrizione a gare, licenze federali e quant'altro ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali. Provvedere alla formazione e la specializzazione come indicata nello statuto della associazione, curare le pubbliche relazioni, curare l'eventuale pubblicazione del notiziario interno - per gli associati, il reperimento di associati, convenzioni ritenute necessarie predisposte e sottoscritte con clubs-associazioni similari e non la partecipazione a competizioni agonistiche e amatoriali a carattere nazionale, europeo-mondiale-regionale-provinciale-comunale.

Detto programma di attività ed i costi relativi dovranno essere esposti in maniera comprensibile a tutti gli associati e sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale degli associati per la sua esecuzione.


- * decidere ed adottare i provvedimenti ai sensi del disposto art.6 dello Statuto.
- * curare l'esecuzione dei servizi istituzionali.
- * coordinare-organizzare-le attività ed iniziative - dei clubs-delle associazioni aventi gli stessi scopi istituzionali-e/o sociali.
- * promuovere la formazione sociale, culturale e l'impiego del tempo libero, sviluppare i servizi sociali-le iniziative artistiche-culturali-sportive-turistiche-ricreative.

Istituire corsi di formazione ed addestramento per operatori sociali-sportivi-sia per quanto attiene - l'attività agonistica che amatoriale-l'organizzazione del tempo libero-degli addetti culturali-degli operatori turistici-degli operatori dell'animazione-riferita allo sport.

Assistenza nei rapporti tra associati.

Attivazione del centro didattico formativo dello sport-

- * Costituiscono funzioni del Consiglio Direttivo:
 - curare la riscossione dei contributi delle associazioni.
 - curare le relazioni con gli E.Pubblici e/o Privati



* Il Presidente si occuperà delle pubbliche relazioni in quanto legale rappresentante dell'Associazione - pertanto saranno suoi compiti:
-ricercare il consenso tra gli associati.
-ricercare le fonti di finanziamento.
-sostenere la struttura associativa.
-instaurare-curare-mantenere i rapporti istituzionali, con:

ENTI PUBBLICI-ENTI PRIVATI-ASSOCIAZIONI SIMILARI E
NON-SINGOLI PRIVATI-AZIENDE-SOCIETA'-CLUBS-FONDAZIONI

* Con riferimento agli artt.4-5-6- dello Statuto gli-associati si distinguono in :
ASSOCIATI FONDATORI
ASSOCIATI ORDINARI
ASSOCIATI ONORARI & BENEMERITI.

Associati Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché tutti quelli che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno ammettere come tali.

Gli Associati ordinari sono obbligati al versamento - delle quote associative, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e ove in regola partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea - degli associati.

Gli Associati aderenti sono tutti gli altri associati la misura stabilita dal Consiglio Direttivo e, ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea degli aderenti, la quale elegge due delegati che partecipano con diritto di voto all'assemblea degli associati fondatori ed ordinari.

Gli associati "Benemeriti & Onorari" sono le persone - nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo della cultura - dello sport - delle pubbliche attività - nel sociale.

I Consiglieri in numero da 1 a undici - sono eletti dagli Associati ordinari e fondatori, almeno cinque di essi, però, finché possibile, dovranno essere scelti - fra i fondatori.

[Handwritten signatures]



Handwritten signature and stamp
056 42
M

